



**Comune di Voltaggio**  
**Provincia di Alessandria**

**COPIA**  
**Deliberazione n. 48**  
**del 28.11.2014 ore 18:30**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** INCARICO PER SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. RINNOVO RELATIVO AL TRIENNIO 2015/2017.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.  
Fatto l'appello risultano:

BISIO Michele	P
OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
BUCICH Alessandro	P

Totale presenti **3**  
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bisio Michele** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**su relazione del Sindaco;  
su redazione del Segretario Comunale;**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**VISTI** gli obiettivi programmatici in corso, con particolare riferimento a quanto previsto in sede di Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio 2014, in particolare la funzione 01 Servizio 03, laddove viene individuato l'obiettivo del mantenimento del sistema assicurativo del Comune nella forma attuale, mediante brokeraggio, con la finalizzazione di garantire gli standard di soddisfazione dell'utenza diretta (Comune assicurato) e indiretta (soggetti danneggiati), e controllo dell'adeguatezza dei contratti di assicurazione al valore ed al grado di rischio assicurato;

**RICHIAMATA** la deliberazione G.C. n. 63/2011 in data 22.12.2011, con la quale è stato conferito alla Società A&M Consulting S.r.l., corrente in Genova Via Serra 5, mandato di brokeraggio assicurativo, nonché incarico per scelta semplificata delle polizze necessarie per l'attività istituzionale dell'Ente, per anni tre a fare data dal 01.01.2011;

**DATO ATTO CHE** il contratto scadrà il 31.12.2014;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Voltaggio, ai fini della copertura delle attività e dei beni soggetti a tipologie di rischio ha in corso le seguenti polizze assicurative:

polizza assicurativa kasko su autovetture dipendenti e amministratori comunali;

polizza per responsabilità civile, per tutela legale, per infortuni di dipendenti e amministratori comunali;

polizza incendio; polizza furto e rapina; polizza elettronica; polizza R.C.T. e R.C.O.; polizze responsabilità civile automezzi;

**DATO ATTO CHE**, a fondamento delle citate scelte:

- nel Comune di Voltaggio oltre agli uffici comunali, esercitanti le funzioni, le attività, i servizi attribuiti al Comune dalla normativa vigente, comprese le attività esplicate dall'ufficio tecnico manutentivo, risultano attivi, per quanto inerisce il rischio, altresì il servizio della polizia locale, il servizio strade, comprensivo a propria volta delle attività antigelo e decespugliazione, il servizio idrico integrato, con particolare riferimento al servizio acquedotto, e risultano altresì gestiti, anche tramite il modello concessorio comportante la concessione di beni di proprietà comunale, i servizi sportivo, turistico e culturale;
- tali opzioni comportano sia l'esplicazione di attività di livello variamente specializzato da parte delle risorse umane dipendenti (in numero di cinque) e incaricate dal Comune, sia il possesso e l'utilizzo di patrimonio mobiliare e immobiliare, in ultimo accresciuto a seguito dell'intervenuta ~~realizzazione di impianto fotovoltaico~~, sia l'utilizzo di strumentazione di varia natura e complessità, circostanze che giustificano la necessità di assicurare adeguata copertura assicurativa, parametrata ai diversi livelli di rischiosità;
- peraltro, la necessità di conseguire adeguato standard alla copertura assicurativa ai fini di fronteggiare il potenziale danno all'erario in caso di sinistro non adeguatamente assicurato appare connessa all'ampliamento dell'ambito della responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione, anche a seguito dell'evoluzione della giurisprudenza contabile negli anni, in ragione sia delle attività esercitate che del valore del patrimonio gestito,;
- i servizi assicurativi, finalizzati a garantire la detta copertura assicurativa, comportano la necessità sia dell'effettuazione di analisi dell'oggetto della copertura assicurativa, sia l'esercizio consapevole delle opzioni in ordine alle diverse condizioni contrattuali, sia il conseguente approntamento di polizze caratterizzate dalla completezza in ordine alle condizioni oggetto delle dette opzioni secondo criteri di congruità del prezzo;
- dette opzioni possono essere esercitate soltanto previa analisi economica delle condizioni di polizza, in ordine al rapporto fra premio, livello del rischio assicurato, massimale e franchigia del risarcimento in caso di danno;

- l'analisi economica, presuppone, a propria volta, sia la conoscenza della normativa speciale della Pubblica Amministrazione, sia una approfondita conoscenza, di natura specialistica, del mercato assicurativo, ai fini di consentire adeguata deliberazione alla Amministrazione procedente in merito al rapporto costo benefici fra premio da corrispondere, livello di rischio assicurato, massimale e livelli di franchigia in relazione al risarcimento in caso di danno;
- i servizi assicurativi comprendono, altresì, in caso di sinistro, il monitoraggio dei tempi e delle modalità dell'andamento della gestione del sinistro, al fine di garantire uno standard soddisfacente sotto il profilo del rapporto costi benefici nell'utilizzo della risorsa pubblica e nella soddisfazione dell'utenza;
- pertanto, una gestione dei servizi assicurativi del Comune finalizzata a prevenire i danni erariali comporta una serie di attività di analisi necessitanti di una specializzazione plurisettoriale non rinvenibile nel novero delle risorse umane presenti nell'ente, nemmeno nella prospettiva connessa all'esercizio in forma associata delle funzioni, e, pertanto, a tali fini, appare necessario il ricorso a consulenza specializzata;

**VISTI** l'articolo 6 comma 1 D. Lgs. 165/2001, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, siano determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 del medesimo D. Lgs. 165/2001, e l'articolo 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., ai sensi del quale è consentito alle Pubbliche Amministrazioni, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale oppure coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

**RITENUTO**, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, opportuno, all'uopo, avvalersi di servizio di brokeraggio assicurativo, a seguito della intervenuta tipizzazione di tale contratto da parte del Legislatore, prima dalla L.792/1984 ora dall'articolo 109 comma 2 lettera b) D. Lgs. 209/2005, il cui oggetto inerisce l'assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi, nonché nella collaborazione nella loro gestione ed esecuzione;

**DATO ATTO CHE** il costo non comporta una spesa diretta a carico del Comune, le prestazioni del broker essendo remunerate, come da consuetudine di mercato, mediante il riconoscimento, da parte delle società assicuratrici, di una percentuale provvisoriale calcolata sull'ammontare dei premi, non comportante un onere aggiuntivo per il Comune assicurato;

**DATO ATTO CHE** il contratto de quo configura prestazione d'opera professionale, in particolare contratto d'opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), e, pertanto, l'individuazione del soggetto può avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all'istituto dell'*intuitu personae*, idoneo a rispettare il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, individuato in base delle sue qualità professionali, fermo restando che l'articolo 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006 consente il ricorso all'affidamento diretto di servizi in economia sino al limite di spesa di EURO 40.000;

**RITENUTO** affidare, mediante rinnovo, l'incarico di brokeraggio in merito all'integralità delle assicurazioni comunali, per un periodo di anni tre, dal 01.01.2015 al 31.12.2017 alla Società A & M Consulting S.r.l. con sede in Genova, che ha svolto l'incarico con piena soddisfazione del cliente, soddisfacendo gli indirizzi previsti, ut supra in sede di programmazione, alle condizioni attuali;

**RAVVISATA** la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42 e 48, 107 del D. Lgs. 267/2000, in quanto, trattandosi di attivazione di programma, nonché in forza della modalità di individuazione dell'incarico, caratterizzata dall'*intuitu personae*, l'atto *de quo* non può qualificarsi come di mera gestione;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il Regolamento comunale del sistema dei controlli interni;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità giuridica, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti;
- il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni e degli atti di organizzazione vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

**A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;**

## **DELIBERA**

1. Di procedere, ai sensi di quanto in narrativa, al rinnovo dell'incarico di brokeraggio n merito all'integralità delle assicurazioni comunali, per un periodo di anni tre, dal 01.01.2015 al 31.12.2017 alla Società A & M Consulting S.r.l. con sede in Genova, alle condizioni attuali;
2. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

**Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico**, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole, con le seguenti precisazioni: il D. Lgs. 209/2005, Codice delle Assicurazioni, ai sensi della direttiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.12.2002, prevede che l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati; il Regolamento Isvap n. 5/2006, prevede che per mediatori o broker si intendono gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; pertanto le attività svolte dal broker assicurativo consistono: a) nell'analisi dei rischi, b) nella definizione delle specifiche contrattuali, c) nella individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee, d) nella gestione dei contratti, e) nella assistenza nella liquidazione dei danni, f) nell'aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo; pertanto riflettono attività di consulenza; la giurisprudenza (cfr Cass. Civ. 12973/2010) afferma che "il broker assicurativo svolge, accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione, un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocare i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; per Cass. 1991/2005, nell'ambito delle attività proprie del broker si distingue quella della collaborazione intellettuale con l'assicurando per la copertura dei rischi e la assistenza alla determinazione del contenuto dei futuri contratti, seguita logicamente e cronologicamente dall'eventuale intermediazione nella conclusione e gestione dei contratti assicurativi"; nel servizio di brokeraggio, pertanto si può distinguere fra servizi di mera consulenza ed assistenza, che riflettono una prestazione di opera intellettuale affidabile intuitu personae, dall'attività di assistenza continuativa anche successiva alla stipula del contratto che, invece, rientrerebbe nell'attività di brokeraggio vera e propria affidabile, quindi, con procedura concorsuale, ove l'importo delle provvigioni superi le soglie di legge, circostanza che nel caso di specie non sussiste.

F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

---

***Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole.***

F.to Rag. Traverso Caterina Rosa

---

Letto, confermato, sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to ( Bisio Michele )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ( *Avv. Gian Carlo RAPETTI* )

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio ([http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo\\_lista.php](http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php)), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **12/03/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **27/03/2015** Dalla Residenza Comunale, li **12/03/2015**.

**IL MESSO COMUNALE**

F.to (Carrea Roberto)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)